

IL COMMISSARIO

per la liquidazione degli Usi civici per le provincie di Trento, Bolzano e Belluno, Consigliere di Cassazione dott. Giovanni Raffaglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa fra le REGOLE DI CORTINA D'AMPEZZO rappresentate dal procuratore e domiciliatario avv. prof. Giangastone Bolla per mandato 12 novembre 1942 nei rogiti del notaio dott. Carlo Herborn di Cortina d'Ampezzo.

Regole rappresentate come appresso:

- 1) *Regola alta di Lareto*, rappres. dal Merigo Dandres Luigi fu Luigi;
- 2) *Regola alta d'Ambrizzola*, rappres. dal Merigo Lecedelli Antonio fu Clemente;
- 3) *Regola di Pocol*, rappres. dal Merigo Michielli Merigo fu Arcangelo;
- 4) *Regola di Rumerlo*, rappres. dal Merigo Mansigo Giuseppe fu Arcangelo;
- 5) *Regola bassa di Lareto*, rappres. dal Merigo Alver Alfonso fu Filippo;
- 6) *Regola di Chiave*, rappres. dal Merigo Alverà Luigi fu Arcangelo;
- 7) *Regola di Cadin*, rappres. dal Merigo Ghedina Giuseppe fu Guglielmo fu Guglielmo anzi Giuliano;
- 8) *Regola di Zuel*, rappres. dal Merigo Pompanin Floro fu Francesco;
- 9) *Regola di Campo*, rappres. dal Merigo Mansigo Luigi fu Fedele;
- 10) *Regola di Mandres*, rappres. dal Merigo Gasperi Basilio fu Arcangelo;
- 12) *Regola di Fraina*, rappres. dal Merigo Caldara Angelo fu Bortolo.

CONTRO

Il COMUNE di CORTINA D'AMPEZZO, rappresentato dal sig. rag. Umberto Armani, Commissario speciale all'uopo nominato dal Prefetto a sensi di legge (decreto 8 gennaio 1947).

FATTO

Le undici Regole di Cortina d'Ampezzo, da tempo avevano con ricorso al Commissariato Regionale, domandato che si provvedesse allo scioglimento di promiscuità dei beni da esse e dal Comune goduti, un territorio di oltre 16 mila ettari di boschi e pascoli del valore rilevante di parecchie centinaia di milioni, con attribuzione ad esse di tutte le terre e corresponsione da parte di esse al Comune di un quantitativo di legname e di legna (metri cubi 700) per provvedere alle esigenze degli Istituti locali (uffici, scuole, ospedale, ecc.).

Il Commissario dopo breve istruttoria in via amministrativa, ritenne (vedi verbale di udienza 5 marzo 1947) di non poter accogliere questa domanda, se pure il consiglio comunale di Cortina avesse aderito alla proposta delle Regole, perché lo scioglimento di tutte le promiscuità, per legge, deve farsi con attribuzione a ciascuno avente diritto, di una parte delle terre, in piena proprietà, corrispondente, in valore all'entità ed estensione dei reciproci diritti, tenuto conto della popolazione, del numero degli animali mandati al pascolo, e dei bisogni di ciascun comune o frazione o associazione interessata (art. 8 legge e 21 regolamento).

Poiché anche il Ministero dell'Agricoltura informato del caso, non aveva ritenuto di valersi della facoltà di dare i provvedimenti opportuni di sua competenza, nei sensi dell'art. 26 di legge non avendo riconosciuto nel caso sussistesse un diritto particolare di alcune categorie di persone, la domanda delle Regole è stata modificata e spostata, e si chiede (verbale 28 agosto 1947) che

ossia — sostengono le Regole — privata ed ereditaria; ricordano le Regole che anche recentemente la cittadinanza ampezzana non fu ritenuta sufficiente per il godimento dei beni, ma fu richiesta l'appartenenza del soggetto di diritto ad una Regola e l'Autorità governativa dell'ex Impero Austro-Ungarico, nel 1908 provvedendo su un reclamo in materia, aveva respinto persino le domande degli impiegati del Comune, non regolieri, dirette ad ottenere per riscaldamento della casa l'assegnamento di legne, provenienti dai boschi delle Regole.

Affermano queste di essere istituzioni antichissime forse preromane, sorte indubbiamente prima del Comune Rurale, che come le Vicinie sono enti, corpi aventi un complesso di beni con la destinazione immutabile, di servire a complemento delle private, individuali e famigliari proprietà.

Dichiarano le Regole di non aver contestato né di contestare al Comune la servitù di far legna di ogni qualità senza eccezione nei boschi, proprietà delle Regole, ma che al Comune nulla di più compete; perché, circa gli altri e più ampi diritti, specificati nella regolazione generale del 1887, a seguito del Convegno tenutosi nel febbraio di quell'anno in Cortina, affermano di aver ceduto pressate dal Capitano Distrettuale che voleva risolto ad ogni costo ogni dissidio fra esse e la comunità; ricordano poi che esse, quando si procedette alle operazioni di formazione del libro fondiario (1911), caddero in errore sul significato della intavolazione delle terre fatta in proprietà alla «Magnifica Comunità di Ampezzo» perché esse pensarono che tale iscrizione stesse a designare la «Federazione o consorzio amministrativo delle Regole Ampezzane».

Comunque sostengono che l'errore in cui incorsero non può pregiudicarle, perché, non essendovi stato sull'oggetto un vero giudizio o sentenza, l'iscrizione tavolare può e deve ora essere corretta a loro favore, mancando l'iscrizione fatta di titolo e di giusta causa. Concludono che esse sono enti nettamente distinti dal Comune e da ogni altra corporazione di *cives*, e come tali espressamente riconosciute; la natura giuridica della comunione regoliera, privata ed ereditaria, è dipendente dalla stessa destinazione delle terre ad uno scopo comune; ha la figura di una comunione durevole di proprietari, che sono uniti fra loro non soltanto per effetto della cosa comune, ma altresì dal laudo, che consacra la comunione dei consorti e regola l'esercizio dei reciproci diritti e doveri; osservano che questa situazione storico-giuridica ultra secolare è la base di uno specifico e inconfondibile assetto dell'economia locale, costituito dall'esercizio collegato dell'agricoltura, della silvicoltura, della pastorizia, è forma di proprietà comune, privata o ereditaria caratteristica delle regioni di montagna, parallela e differenziata da quello dello Stato e del Comune, non ha nulla a che fare con gli usi civici ma risponde nel modo migliore all'interesse individuale e sociale e garantisce il popolamento montano.

Queste in succinto le ragioni ed istanze delle Regole.

Il Commissario letti gli atti e documenti di causa osserva in

DIRITTO

preliminarmente ed in generale, anche per contenere l'esame della controversia nei limiti nei quali può e deve essere data la decisione perché per quanto sia molto attraente, in casi siffatti la ricerca storica dell'origine e della evoluzione di queste forme residue di possesso e di godimento promiscuo della terra, il compito ed ufficio del giudice è diverso e più limitato: interpretare ed applicare la legge.

Sapiente, illuminato di matura saggezza è il precetto ed insegnamento che all'intimità della storia si deve trarre luce e guida per la costruzione del sistema del diritto vigente; ma tale precetto deve ritenersi rivolto più agli studiosi ed ai legislatori, che al giudice, cui è dato soltanto con

l'interpretazione analogica, e ricorrendo ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, supplire nei casi dubbi, a norme incomplete (art. 12 delle pre-leggi al codice civ.).

Gli è perciò che, se pure è noto — come anche il valente patrono delle Regole si è dato cura di segnalare — sono allo studio presso l'ufficio legislativo del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste modificazioni ed aggiunte all'art. 26 della legge di riordinamento degli usi civici, a favore di comunioni famigliari quali le Regole del Cadore, il caso in esame deve essere deciso alla stregua solo delle leggi esistenti ed applicando queste, le istanze delle Regole non possono, se non in parte, avere per ora, giudiziale riconoscimento.

La storia varrà a meglio rilevare la natura di queste istituzioni, seguirne la loro evoluzione per ricondurle e inquadrarle nel sistema giuridico vigente.

Può ammettersi invero che le Regole sono ora enti diversi, distinti dal Comune, considerate esse una per una o in consorzio di lite, come altre volte agirono in giudizio; si può ammettere e riconoscere altresì che sono persone giuridiche perché da tempo la somma dei componenti o membri di ciascuna di esse diede luogo ad un ente distinto dai propri membri, la totalità assurse ad unità con fini e volontà propria, distinta da quella della somma dei singoli deliberanti riuniti, e perché anzi la questione della capacità delle Regole di Cortina di agire e stare in giudizio, a mezzo dei propri rappresentanti (Merighi) già, proprio nei confronti del Comune di Ampezzo, ora Cortina, fu decisa favorevolmente alle Regole con provvedimento della cessata i.r. Commissione Provinciale per l'affrancazione ed il regolamento degli oneri fondiari d.d. 18 luglio 1885 n. 8156/441, e perché anche si potrebbe aggiungere che nel regime vigente in quel tempo e nel luogo (1885-1887) per il codice civile austriaco le Regole potevano essere considerate «una società lecita» di fatto esistente (art. 26 cod. civ. aus.).

Però, circa la loro vera natura giuridica e la qualità dei beni posseduti sembra invece a chi giudica che non sia stata data in causa una prova sufficiente che le Regole siano enti privati e che le terre da esse possedute siano beni privati, dei singoli compartecipi e delle Regole anzidette; si ritiene piuttosto che le Regole siano state e siano da considerarsi enti, persone giuridiche pubbliche, perché la loro origine, il loro scopo e l'ordinamento antico, se pure ultimamente modificato a favore dei soli discendenti di determinate famiglie chiaramente lo designa; quindi dovrebbero quali altre delle associazioni agrarie oggi esistenti uniformarsi alle norme della legge di riordinamento degli usi civici che è quella della disciplina di tutte queste forme anomale di promiscuo godimento delle terre (art. 1 e 25 ultima parte legge citata e 58, 59 e 61 regolamento).

Le Regole con dotte memorie storiche, con richiamo a statuti, concessioni della Repubblica Veneta o di altri Sovrani, riordinando il sistema della apprensione delle terre comuni per deliberazione totalitaria dei componenti la Regola, per approvazione (laudo) di questa, con richiamo alle consuetudini antiche sempre osservate vorrebbero dimostrare un legittimo titolo di possedere anche oggi le terre iscritte nel libro fondiario invece come proprietà del Comune e da esse godute con pascolo e altri usi e diritti; tutto questo ordinamento antico vorrebbero fosse riconosciuto valido e valevole anche per l'avvenire; però esse dimenticano che questo piccolo mondo antico di diritti, di costumi, di privilegi, rimasto di fatto inalterato in un angolo tranquillo e splendido del Cadore, è stato superato e distrutto dalle leggi nuove, già nel periodo storico della Rivoluzione Francese, e poi dalle leggi emanate per la organizzazione delle nuove comunità ispirate al concetto moderno del diritto di proprietà; le Regole in vero si fermano nella loro esposizione storica al 1800, non considerano quanto è seguito dopo, per oltre un altro secolo, immemori che il diritto segue la vita e si adegua ai nuovi bisogni secondo il progresso economico e sociale dei tempi.

È vero che i boschi del Cadore erano stati, nello statuto di Cadore riconosciuti «degli uomini e delle famiglie originarie e non dei forestieri» (capit. CXXV, libro secondo, trattato VII, pag. 61), (Edizione degli statuti del 1693 appresso Andrea Poletti, Venezia): «Vogliamo et ordiniamo che tutti i boschi posti in Cadore siano et esser debbano comuni agli uomini di Cadore e non di alcun foresto, e che ciascun di Cadore possa liberamente et senza alcuna gabella in ogni tempo lavorare e far lavorare in detti boschi legnami et legni in quantità essi siano».

Ma a parte che tale disposizione, nel suo senso letterale risulta scritta *con riguardo soltanto all'uso* e alla facoltà ampia di godere i boschi stessi e lavorarne il legname senza limitazione, e non anche alla facoltà di disporre delle terre, cioè dei boschi medesimi anche allora inalienabili senza deliberazione del Consiglio della Comunità, e tale facoltà di disposizione è essenziale attributo del preteso diritto di proprietà, deve rilevarsi che questa esclusività a favore delle famiglie originarie era allora norma ordinaria, costante in tutte le comunità, e non importava neppure allora il riconoscimento di un diritto *particolare*, privato, individuale o familiare; ad ogni modo di poi fu molto temperata dalla stessa Repubblica Veneta, ammettendo gradatamente alla amministrazione e al godimento dei beni comunali anche le famiglie dei forestieri dopo un certo periodo di permanenza in luogo e di concorso ad opere ed aggravii; e venne poi il decreto del primo Regno italico (Napoleonico), del 25 novembre 1806 n. 225 con disposizioni complete ed organiche in materia che le Regole fingono di ignorare.

Veramente il Distretto di Ampezzo staccatosi dal Cadore nel 29 giugno 1814, fu aggregato alla Provincia del Tirolo; gli Ampezzani (vedi Breve storia del Cadore, del Fabbiani pubblicata a cura della Magnifica Comunità cadorina, tipograf. Castaldi, Feltre 1947, pagg. 105 e r 45), avevano preferito di essere uniti ai tedeschi malgrado la conca di Cortina geograficamente sia nel displuvio meridionale italiano dell'alto Boite; così a differenza del Cadore, Ampezzo non fece parte del Regno Lombardo-Veneto; ma non risulta però che l'Austria nella Provincia del Tirolo, abrogasse il detto Decreto che, per il Lombardo Veneto espressamente volle continuasse ad avere vigore (V. Sovrana Patente austriaca del 14 aprile 1839).

Comunque nel distretto di Ampezzo, che comprendeva e comprende l'unico comune di Cortina, detto decreto del 25 novembre 1806, per un certo tempo fu indubbiamente in vigore, dopo che Ampezzo fu staccato dalla Baviera, nel 28 febbraio 1810, e fino alla costituzione di una amministrazione austriaca provvisoria (1814) e pertanto le Regole che si atteggiavano ed erano in sostanza altro dei *corpi di originari*, avrebbero dovuto presentare ai Consigli di prefettura, costituiti per il decreto italico in Tribunali speciali, con intervento del pubblico ministero, i titoli di acquisto, dei loro beni a prova del preteso carattere privato dei beni stessi, in difetto di che tutti i beni avrebbero dovuto devolversi in amministrazione, al Comune (art. 1, 2 e 5 decreto citato).

Questo le Regole istanti, per un complesso di circostanze e probabilmente per la preponderanza dei componenti le Regole nell'Amministrazione locale e per una certa acquiescenza delle Autorità stesse, in quei tempi agitati, facili a favorire e tenere tranquille le popolazioni di confine, non fecero mai, fino a quando nel 1885-1887 vi furono costrette dal Comune citate avanti la commissione provinciale austriaca di affrancazione e regolamento degli oneri fondiari, avanti la quale addivennero alla conciliazione e regolazione del 9-11 febbraio di quell'anno, come risulta dal protocollo ufficiale depositato presso la predetta Commissione, convenzione che fu tosto approvata dalla Autorità governativa centrale della Provincia di Innsbruck (nel 23 febbraio 1887) e porta il titolo «Convegno fra la Magnifica Comunità di Ampezzo e le cosiddette Regole» stampa già raccolta anche negli atti amministrativi di questo ufficio.

Questo documento ad avviso di chi giudica, è l'atto fondamentale in causa per la definizione della presente lite; perché quanto si chiede dalle Regole sia oggi dichiarato e deciso, già in

quell'atto in quella convenzione-transazione e regolazione risulta definito e non occorre quindi di oggi che ulteriormente applicare quanto dalle parti convenuto ed approvato.

Questo documento invero stabilisce e definisce lo stato giuridico nuovo delle Regole ed i diritti sulle terre promiscuamente godute; definisce i rapporti tra Comune e Regole; disciplina e l'esercizio dei diritti riconosciuti e l'amministrazione interna delle Regole stesse.

Ma anche avendo riguardo all'origine e storia anteriore delle Regole è da ritenere che queste siano enti di carattere pubblico e le terre da esse possedute non lo possono essere se non a titolo pubblico *jure civico*.

Senza entrare in minute e difficili dissertazioni storiche, dottrinali, che in una sentenza sarebbero anche fuori luogo, si può ritenere accertato per quanto insegna la storia del diritto che le Regole del Cadore e di Cortina, come le Vicinie del Trentino e di Lombardia sono del Comune moderno l'antecedente storico; erano un tempo la riunione degli abitanti-capi famiglia del luogo, che deliberavano intorno agli interessi comuni, senza distinzione fra diritto pubblico e diritto privato, distinzione a quel tempo assai confusa ed incerta; le Regole e le Vicinie provvedevano a tutte le necessità del paese, sia attinenti alla generalità, che oggi diremmo dei servizi pubblici, come le strade, (capitolo LVII-LVIII, Libro I, trattato VII, pag. 21 degli statuti), curavano la polizia rurale, la tutela della proprietà comune, sia collettiva che individuale privata (capitolo LIX), la istruzione, il culto, avevano talvolta persino funzioni di polizia giudiziaria, di cooperare per l'arresto e consegna al Vicario dei malfattori autori di gravi delitti commessi in luogo (capitolo CXII degli statuti, pag. 139).

Le Regole curavano l'amministrazione delle terre rimaste in godimento comune, e quelle insieme assegnate ai vicini; curavano la chiusura di quelle private fino alla raccolta delle biade, o la falciatura del fieno, di quelle assegnate in uso a particolari in corrispettivo di speciali servizi, che poi col tempo diventarono beni privati dei singoli; la totalità dei membri delle Regole o Vicinie non era considerata in unità come persone perché tale concezione astratta, ripetesi è di una fase anteriore nella evoluzione del diritto cui non erano ancora pervenute quelle Comunità primitive; quando a ciò si pervenne, il nome, la parola che designava la riunione dei Vicini deliberanti, indicò insieme anche l'adunanza dei Vicini-l'ente nuovo, considerato a sé come persona (Vicinia-Regola anche di oggi).

In tutti i documenti del tempo il nome di Regola è sinonimo di Vicinia contrada, frazione; designava e designa una aggregazione di persone e famiglie abitanti insieme nello stesso luogo e facenti parte collegate più o meno strettamente però a una Comunità più ampia, la vallata, l'altipiano (confronta Regole del Cadore, di Predazzo in Fiemme, le Vicinie di Val di Scalve, Val Trompia, Val Camonica). La Vicinia, la Regola prende più spesso nome delle località di dimora di quelli che vi fanno parte; nel caso in esame le Regole di Zuel, Campo, Pocol, Cadin, Chiave, sono quelle degli omonimi gruppi di abitazioni nella conca di Cortina; altra volta la Regola prende nome dalle località dei pascoli o boschi o terre comuni godute (nel caso Lareto, Ambrizzola, Rumerlo, Mandres, Fraina) con significativa designazione che la Regola è una riunione ed aggregazione *per l'uso di quelle determinate terre*.

Ogni Vicinia o Regola, invero aveva avuto in principio l'assegnazione dei determinati pascoli e boschi, probabilmente i più vicini e comodi alle abitazioni di dimora invernale o di alpeggio estivo; l'assegno era temporaneo per 28 anni per ostacolare una appropriazione individuale o collettiva (così per es. a Pisogne, statuto di quel Comune); più tardi si fece nel tempo continua; anche gli assegni individuali erano pur sempre di uso temporaneo, mai in proprietà; se pure successivamente questi assegni diedero luogo a proprietà private, onerate da speciali servizi di

proprietà del Comune e le Regole sulle stesse non hanno che i diritti promiscui di godimento, precisati con molta diligenza circa il pascolo nel numero dei capi di bestiame, i tempi e luoghi di esercizio di tale uso, e circa le altre utilità che dai beni stessi i membri delle Regole potevano ricavarne.

Questa convenzione ebbe come si è accennato la approvazione della Autorità governativa del tempo, e per tanto per il paragrafo 38 della Patente del luglio 1853, n. 130, di istituzione della Commissione Provinciale, è atto giuridico «avente la medesima forza legale di cognizione (cioè sentenza) e transazione giudiziaria, cui il giudice a richiesta delle parti deve dare esecuzione». (Testo letterale di tale disposizione).

Deve rilevarsi che la convenzione fu approvata ad unanimità dai legittimi rappresentanti delle parti, era stata discussa per parecchi giorni, fu dichiarata costituire non regolamento provvisorio ma definitivo «per la pace e l'avvenire del paese». (Pag. 4 della ricordata Stampa e Convegno).

Notevole ancora rilevare che il diritto di Regola è dichiarato inalienabile e non collegato al possesso di un fondo, cioè è personale ed è richiesta l'appartenenza al Comune amministrativo di Ampezzo come proprio appunto è per l'uso civico; si definisce il titolo cioè il fondamento dei diritti: «l'esercizio continuo da tempo immemorabile per gli statuti e Laudi delle Regole e per la declaratoria degli stessi e per il comune accordo delle parti.

Ritenuta la impossibilità ed inopportunità di una reluzione (affrancazione) delle descritte servitù (è risaputo che in quel tempo e secondo il diritto tedesco gli usi collettivi di pascolo e simili sono definiti servitù) le parti sono addivenute ad un regolamento «per il quale il Comune di Ampezzo quale proprietario dei fondi aggravati riconosce sugli stessi in favore delle II Regole i diritti e servitù descritte e ne concede l'esercizio per tutti i tempi avvenire alle condizioni accettate dalle Regole...».

Agli effetti sempre della definizione e carattere pubblico delle regole, vale ricordare che venne stabilito che l'Autorità politica aveva facoltà di intervenire alle sedute della Commissione di controllo sulle elezioni, e, seguita la elezione, il nuovo nome del Merigo e dei nuovi deputati (sindaci) doveva essere comunicato alla Autorità politica locale e alla deputazione locale, onde l'Autorità sappia sempre da quali persone siano rappresentate le singole Regole». (pag. 21 par. n. 29).

Se queste fossero state consorzi privati, comunioni di famiglie, come ora le Regole sostengono e vorrebbero essere considerate, questa ingerenza della Autorità politica e comunale non avrebbe avuto alcuna ragione.

Questo del resto è conforme anche al regime di sorveglianza se non di tutela che storicamente è noto già nel 1600-1700 funzionari delegati della Repubblica Veneta (Capitani) esercitavano in Lombardia e nel Trentino sulle amministrazioni vicinali, controllo e vigilanza che si esplicava principalmente nel visto di approvazione dei rispettivi statuti. (Si possono ricordare al riguardo i provvedimenti per le Vicinie di Scalve (Bergamo), di Pisogne e di altri Comuni in Valle Camonica (provincia di Brescia), quali risultano dagli statuti locali, conservati negli archivi di quei Comuni. (Scoilpario e Pisogne).

Nella relazione anzidetta convenuta ed approvata non può ravvisarsi sia stato assicurato alle Regole e suoi membri un diritto particolare quale, in via di eccezione, considera la legge vigente

minaccia e violenza per le intimi o dazioni fatte ai loro rappresentanti dal Capitano Distrettuale del tempo: i Merighi sottoscrissero quanto era stato preparato prima ed uscirono (dal convegno) «spaventati da quanto avevano fatto», avrebbe scritto l'Alverà nel suo manoscritto di storia locale. Ma a parte che non è credibile che una autorità dello Stato così si comportasse, in una numerosa adunanza in cui avanti la Commissione governativa per l'affrancazione ed il regolamento degli oneri fondiari erano comparsi numerosi gruppi di rappresentanti dell'una e dell'altra parte, e tutti i Merighi in persona erano assistiti dai propri legali o fiduciari, sta il fatto incontestato che la convenzione precisa completa dopo una discussione durata per 3 (tre) giorni ebbe dalle Regole pacifica piena esecuzione per oltre mezzo secolo, sotto l'impero delle leggi austriache e anche di quelle italiane, cioè quasi fino ai nostri giorni, senza che mai si levasse tale lamento.

Anche quando per nuovi rapporti venuti in discussione fra il Comune e una Regola (di Lareto Alto) di esaminare e di discutere proprio la entità dei reciproci diritti sui boschi, nel caso cioè della occupazione del terreno di Cima Banche, in cui nel 1937 occupata per ragioni militari una certa zona di boschi e nel 1940 liquidato dal Genio Militare una indennità di mezzo milione a favore dei proprietari del suolo, senza indicazione nominativa quali fossero, si convenne fra la Regola Alta di Lareto ed il Comune di ripartire la somma fra essi in una certa proporzione, attribuendo al Comune la parte maggiore (Lire 325.000) e alla Regola la somma di L. 175.000.

Su questo oggetto vi fu una convenzione perfetta; che se poi la Regola si disinteressò affatto di ritirare la sua parte della indennità, ciò non ha rilevanza.

Poco attendibile è quanto al riguardo della adunanza del febbraio 1887 avrebbe scritto l'Alverà nel suo manoscritto di storia locale: il racconto ha sapore più di leggenda che di storia vera, ed è da ritenersi raccolto senza sufficiente e serio controllo, perciò è da ripudiarsi, perché contraddetto dai fatti che seguirono. Gli Ampezzani, i Cadorini, come in genere tutte le popolazioni forti ed intelligenti di montagna sono gelosissimi nella tutela dei loro usi e diritti, seppero sempre difenderli tenacemente contro chiunque tentasse di limitarli ingiustamente.

Se nel convegno del 1887 i rappresentanti Merighi delle Regole avessero davvero subito minacce ed intimidazioni avrebbero certamente protestato subito alla Commissione provinciale sedente ad Innsbruck e di poi alla Autorità del governo centrale ed invece non lo fecero mai, solo recentemente, avanzando pretese di maggiori diritti in questa epoca di crisi del potere centrale, fidando forse nella debolezza ed acquiescenza dei rappresentanti odierni del Comune e fidando nella preponderanza e maggioranza consigliare conquistata nella recente ricostituzione della nuova amministrazione comunale. Le Regole nella loro difesa osservano anche che nel verbale del Convegno del febbraio 1887 essendosi scritto e riconosciuto che i rapporti giuridici dei regolieri si fondano sugli statuti e laudi delle Regole fu dato loro il mezzo migliore alla futura difesa dei propri diritti, ma si può osservare in contrario che esse ed i regolieri attesero mezzo secolo per far ciò, indizio evidente della poca consapevolezza dei diritti ora pretesi; che se in ogni modo, come si sostiene, erano quelli rapporti esclusivamente privati, col Comune, questa loro inazione, durata per tanto tempo, sarebbe stata più che sufficiente ad estinguerli per prescrizione, e la prescrizione si sarebbe maturata già sotto l'impero del codice civile austriaco (1887 + 30 = 1917) che durò a Cortina fino al 1928, e stabiliva il termine di 30 anni per l'estinzione di ogni diritto non esercitato (art. 478 cod. civ. austriaco).

Le Regole contestano la iscrizione tavolare che è a favore del Comune indicato come proprietario e loro riconosce solo usi di pascolo, legnatico e simili, che denomina servitù e affermano che sarebbe anche antieconomico sovvertire lo stato di fatto attuale collegato all'economia agricola, pastorale e boschiva.

Ma anche queste eccezioni e considerazioni, a giudizio del Commissario non hanno alcun fondamento, perché la iscrizione tavolare al nome del Comune risulta fatta e avere per titolo il possesso anteriore e le pattuizioni del convegno del 1887, pattuizioni ineccepite ed ineccepibili; del tutto inattendibile è poi la eccezione anche questa avanzata soltanto in questa causa che le Regole nel 1911 all'epoca dell'impianto del libro fondiario in Ampezzo, sarebbero cadute in errore sul significato a nome di «Comunità d'Ampezzo» indicata come proprietaria delle terre di promiscuo godimento, avendo ritenuto invece significasse, cioè che si riferisse alla «Federazione delle Regole» di tutto l'ampezzano; perché il richiamo come titolo della iscrizione tavolare fatto alla convenzione del 1887, che ebbe luogo fra esse Regole e certamente con i rappresentanti legali, bene riconosciuti del Comune di Ampezzo (ora Cortina d'Ampezzo), escludeva ogni possibile incertezza sulla persona dell'ente contraente riconosciuto proprietario delle terre, che fu poi iscritto nel libro fondiario ed in ogni modo, anche oggi le Regole riconoscono al Comune di Cortina e non già alla Federazione delle Regole quel diritto di tagliare alberi di cui si è fatto cenno e al quale la Federazione delle Regole, è del tutto estranea.

Non è poi da temersi che un cambiamento nel regime di godimento dei boschi e pascoli di Cortina apporti come si afferma e paventa da parte delle Regole, un irreparabile e grave danno alla economia locale; perché è notorio che la vita di Cortina d'Ampezzo si svolge ed ha per base ed è collegata prevalentemente con la fiorentissima industria alberghiera, nella quale la economia rurale armentizia delle Regole, ha ben poca influenza; merita di essere considerata e rispettata, ma coordinata con le altre fonti produttive di ricchezza locali; e data la grande vastità dei boschi e pascoli (circa 16.000 ettari) e dal fatto che servono attualmente secondo quanto è scritto nella Stampa del convegno del 1887 anche a numerosi armenti di forestieri, si può ritenere con tranquillità che una regolazione legale di questi usi e diritti a profitto cioè di tutti e soli gli abitanti di Cortina e lo scioglimento della promiscuità esistente fra Regola e Comune, abbia a sortire effetti dannosi per la pubblica o privata economia.

Le Regole a sostegno della conservazione del loro ordinamento si richiamano anche al concetto che questo garantisce il benessere generale, e l'inalienabilità e indivisibilità dei beni garantisce la continuità dell'ente e il raggiungimento degli scopi di economia familiare, ma in contrario è facile opporre che questi attributi e scopi sono propri delle associazioni agrarie pubbliche, piuttosto che di quelle private; sono giustificabili in considerazione di un interesse sociale, di conservare una proprietà complementare di aziende private e pubbliche, piuttosto che quella a favore di comunioni private e famigliari.

E di vero, anche il riconoscimento, di personalità giuridiche allo studio, come aggiunta alla legge di riordinamento degli usi civici vigente, in principio ricordato, a favore di consorti e comunioni famigliari, appare condizione al fatto che queste siano per offrire e garantire notevoli vantaggi alla agricoltura, cioè sussista un interesse sociale, interesse sociale a vantaggio all'agricoltura che, almeno per ora, le Regole di Cortina, non dimostrano di essere sollecite di perseguire ed attuare, perché ferme sempre nel concetto di corpi chiusi ed estranei ed a ogni miglioramento fondiario e culturale. Non disconosce chi giudica che, essendo le Regole per organizzazione e origine e scopi e sviluppo storico, equivalenti alle Vicinie, taluno potrebbe obiettare che queste e i beni viciniali hanno però avuto in fatto una sorte ed un trattamento diverso in alcune località di Lombardia e si ebbero, nel secolo scorso, divisioni di beni viciniali che nessuno ha contestato, siccome di beni divenuti privati; ma è da considerare che tali divisioni ebbero luogo in Lombardia per effetto dileggi del tempo, che non potevano applicarsi alle Regole del Cadore e nel Distretto di Ampezzo, zone regioni che non fecero mai parte della Repubblica Cisalpina; le fatte divisioni di beni viciniali del 1797, 1800, 1804 seguirono per effetto delle leggi francesi del 6 termidoro anno V repubblicano, che annullavano qualunque vincolo fidecommissario e della successiva legge dell'anno VI repubblicano, la quale dispose che agli usufrutti progressivi, ossia

transitori in più generazioni e famiglie, si dovevano applicare le prescrizioni degli art. 1, 2, 3, 4, della legge suddetta che all'art. 3 disponeva che «le sostanze già vincolate si intendevano fatte *libere* nella persona del possessore del tempo, con autorizzazione a questo di disporne, come di ogni altra sua sostanza». A quel tempo il distretto di Cortina faceva parte del Governo Bavarese e poi fu soggetto al Principato del Tirolo né mai gli furono estese le leggi anzidette.

Solo di poi nel 1809 Ampezzo fece parte del Regno Italico (Napoleonico). Il ricordo e richiamo storico pertanto e il raffronto fra Regole e Vicinie, non vale su questo punto, a pro delle tesi avanzate dalle Regole di Ampezzo.

Che se per ipotesi si volesse avere riguardo anche alle successive vicende e adattamento delle Vicinie e dei beni viciniali all'ordinamento giuridico nuovo cioè alla osservanza da parte di tali enti tuttora esistenti di fatto alle nuove disposizioni dettate a loro riguardo dalla legge di riordinamento degli usi civici del 1927, il raffronto non varrebbe a confortare e giustificare l'atteggiamento rigido delle Regole ampezzane perché sta in fatto che la maggior parte delle Vicinie cioè tutte quelle che avevano ancora un complesso di terre e di beni di qualche entità si uniformarono spontaneamente alle norme della legge vigente, riformarono i loro ordinamenti ed i loro statuti ed abolirono ogni distinzione fra famiglie originarie e non originarie, assumendo l'obbligo corrispondente del resto alla loro antica funzione di concorrere alle spese locali di interesse generale, e quelle Vicinie che ancora non hanno chiesto il riconoscimento giuridico, furono le poche che per impotenza non si sentivano più di assolvere e provvedere ai servizi pubblici per la esiguità del patrimonio attuale, ridotto a pochi campi o prati, un mulino, una segheria, residuo irrilevante dell'antico demanio comune, patrimonio viciniale.

Concludendo le Regole di Cortina sono da considerarsi enti pubblici; per effetto di questa sentenza hanno salvato il loro patrimonio antico dalla devoluzione o restituzione (art. 9 ultima parte della legge vigente) al Comune, hanno conseguito il grande vantaggio di conservare l'autonomia (art. 26 ultima parte della legge) per il godimento e l'amministrazione dei boschi e pascoli; alcune delle pattuizioni del convegno del 1887 dovranno essere cambiate, abbandonate perché informate al vieto principio del privilegio riservato alle famiglie originarie; ma molte altre disposizioni potranno invece avere ancora posto e conferma nello statuto che esse dovranno compilare (art. 59 del Regolamento) secondo i principi della legge nuova vigente e dello spirito di solidarietà sociale che d'ora innanzi deve vivificare questi vecchi istituti se vogliono svolgere ancora opera utile come è nell'intento e condizione per la loro conservazione secondo la legge (art. 25).

L'attuale forma di godimento dei beni in modo promiscuo col Comune salvo ministeriale autorizzazione, dovrà però dar luogo a divisione delle terre, coi criteri stabiliti agli articoli 8 della legge e 21 del Regolamento.

Non può ammettersi una divisione o scioglimento di promiscuità consensuale nel modo proposto dalle parti con la corresponsione da parte delle Regole al Comune di un canone annuo in generi (legna e legnami); a prescindere che questo quantitativo di legna (metri cubi 700 all'anno) sembrerebbe appena sufficiente alle esigenze del Comune per gli uffici, le scuole e l'ospedale, è da rilevarsi che tale modo di scioglimento è ammesso solo quando la promiscuità sia quella particolare specialissima considerata nell'art. 21 del regolamento che cioè taluno abbia la proprietà degli alberi ed altro dei compartecipati abbia la proprietà del suolo, caso che non ricorre nella fattispecie in esame, perché nessuna prova le Regole hanno dato che i diritti del Comune sui boschi debbano limitarsi alla facoltà di tagliare gli alberi occorrenti alla riparazione di strade e ponti, cui un tempo esse provvedevano; se i diritti del Comune si limitassero ad un contenuto così limitato, le Regole non avrebbero atteso oltre cinquant'anni ad impugnare la convenzione del 1887 che consacra il

diritto di proprietà sui boschi a favore del Comune con la sola limitazione delle servitù (usi civici) dalle Regole esercitate.

P.Q.M.

IL COMMISSARIO

definitivamente giudicando, ogni altra domanda respinta

DICHIARA

essere le Regole di Cortina d'Ampezzo in principio indicate sia considerate singolarmente sia come in causa, riunite assieme quasi in consorzio, enti giuridici legalmente esistenti a seguito di riconoscimento per decisione della competente autorità e per disposizione del codice civile austriaco vigente nel tempo (1887) e nel luogo. Essere le medesime altre delle Associazioni agrarie, aventi per fine il godimento di terre ed usi su terre comunali, cui sono applicabili le norme della legge 16 giugno 1927n. 1766 e relativo regolamento Essere i beni e le terre delle Regole anzidette sia quelli distintamente da queste possedute, sia quelle godute in promiscuo godimento col Comune di Cortina ed iscritte come proprietà di questo, terre tutte di carattere pubblico da aprirsi all'uso e godimento non solo dei componenti le Regole ma di tutti gli abitanti del Comune.

Ordina lo scioglimento della promiscuità esistente fra Comune e Regole da farsi a sensi di legge.

Trento, 24 ottobre 1947

IL COMMISSARIO

Consigliere di Cassazione

F.to Giovanni Raffaglio